I ritardati pagamenti della pubblica amministrazione nelle transazioni commerciali: proposta di modifica della direttiva 2000/35/CE

DI MARIA DELFINA IORLI

Con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, l'Italia ha recepito la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35/CE del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.

La direttiva – nata dall'esigenza di introdurre, in tutti gli Stati membri, efficaci misure dissuasive contro i tardivi pagamenti dei crediti commerciali, assicurando così il rispetto dei termini contrattuali anche in situazioni di potenziale squilibrio – si applica alle "*transazioni commerciali*" e cioè ai contratti tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, con esplicita esclusione dei contratti con i consumatori, ma con estensione anche ai crediti derivanti dall'esercizio delle arti e professioni.

Segnatamente, la direttiva dispone:

a) la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza bisogno di un atto scritto di messa in mora del debitore;
b) la previsione di un termine di adempimento *ex lege* in mancanza di una diversa pattuizione contrattuale;
c) la determinazione degli interessi di mora a carico del debitore in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione ("tasso di riferimento"), maggiorato di almeno sette punti percentuali ("margine"), salvo patto contrario;
d) il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme corrisposte tardivamente. I costi di recupero devono, tuttavia, rispondere a principi di trasparenza e di proporzionalità;
e) la limitazione del potere delle parti di derogare alla disciplina legale, prevedendo la nullità di un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti gravemente iniquo per il creditore.

Ciononostante, la problematica dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali ha assunto, soprattutto in Italia, dimensioni sempre più gravi e preoccupanti.

Le segnalazioni per i ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non sono affatto diminuite anzi, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602[1], i tempi di riscossione si sono ulteriormente allungati, causando forti stress finanziari, in particolar modo alle piccole e medie imprese che, nella maggior parte dei casi, godono di scarso potere contrattuale.

In base ad un recente studio condotto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, il ritardo medio nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è di 158 giorni, contro una media europea di 68, arrivando a ritardi massimi che, nei casi più gravi, superano i due anni e mezzo.

Secondo l'ABI, l'esposizione delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione è complessivamente stimabile in 50/60 miliardi di euro.

E' altresì emerso che i ritardi di pagamento imputabili alle grandi imprese si verificano con una frequenza pressoché doppia rispetto a quelli addebitabili alle piccole e medie imprese (PMI); inoltre la durata delle dilazioni è doppia nel caso dei pagamenti effettuati dalle grandi imprese alle PMI rispetto a quelli effettuati dalle PMI alle grandi imprese.

Tale invalsa pratica si riflette negativamente sul *cash flow* delle aziende, creando distorsioni della concorrenza e rendendo più difficoltosa l'integrazione economica e il commercio transfrontaliero.

Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, la Commissione europea ha dunque approvato, in data 9 aprile 2009, una proposta di modifica alla citata direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35/CE.

Al riguardo Gűnter Verheugen, Vicepresidente della Commissione europea, ha dichiarato: "*I ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni non dovrebbero essere più tollerati. La proposta odierna dà un forte impulso per il superamento della crisi economica contribuendo ad evitare ulteriori bancarotte e promuovendo il flusso di capitale delle imprese per rafforzare la competitività delle imprese europee nel lungo periodo*".

La proposta prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici paghino le fatture entro 30 giorni; in caso contrario dovranno corrispondere un indennizzo forfetario pari al 5 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi e al risarcimento delle spese di riscossione sostenute dalle imprese creditrici. Analogo discorso vale per le

[1] Ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso affermativo, è previsto che i "soggetti pubblici" non procedano al pagamento e segnalino tale circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

piccole somme: non si farà più un'eccezione per gli interessi di importo inferiore a 5 euro.
Si prevedono, inoltre, regole più rigorose per i contratti gravemente iniqui.
La proposta passa ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio, per eventuali modifiche e per la definitiva approvazione.
Continueranno, comunque, ad applicarsi le altre norme europee in vigore contro i ritardi di pagamento.
Come specificato dalla Commissione europea nei documenti di sintesi, "*le nuove norme sono facoltative; le imprese interessate possono decidere di applicarle, ma possono anche astenersene. Esse conservano, dunque, la possibilità di estendere i termini di pagamento, salvaguardando così i buoni rapporti con i propri clienti*".
La modifica dovrebbe entrare in vigore nel 2010.